REGOLAMENTO (CEE) N. 2743/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1978

relativo alle comunicazioni fra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], in particolare l'articolo 10,

considerando che, ai fini di una buona gestione del mercato dei foraggi essiccati, è necessario che la Commissione venga informata dagli Stati membri circa il funzionamento delle misure di aiuto previste in tale settore ; che, a tal fine, gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi al regime di aiuto e alla situazione della produzione e del mercato dei foraggi ;

considerando che è tuttavia opportuno che tali comunicazioni vengano limitate allo stretto necessario e tengano conto delle possibilità amministrative esistenti negli Stati membri ;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 831/75 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2558/75 [3] ; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 831/75 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) prima del giorno 15 di ogni mese, i quantitativi di foraggi essiccati per i quali, nel mese precedente, sono state presentate domande di aiuto di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1528/78, ripartendo detti quantitativi in base ai mesi in cui essi sono usciti dall'impresa.

   Tuttavia, al momento della prima comunicazione, gli Stati membri forniscono i dati relativi ai quantitativi per i quali le domande d'aiuto sono state presentate dopo l'inizio della campagna 1978/1979 ;

b) — entro il 31 gennaio di ogni anno, per i prodotti di cui all'articolo, 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ed

   — entro il 31 ottobre di ogni anno, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del predetto regolamento,

   i quantitativi di prodotti di cui trattasi usciti dall'impresa durante la campagna precedente e per i quali l'aiuto è stato versato.

I dati di cui sopra sono comunicati facendo distinzione tra i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), primo e secondo trattino, e i prodotti di cui alla lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del giorno 15 di ogni mese, i quantitativi che hanno formato oggetto di fissazione anticipata dell'aiuto complementare, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, nel corso del mese precedente.

Tuttavia, al momento della prima comunicazione, gli Stati membri forniscono i dati relativi ai quantitativi relativi alla fissazione anticipata dell'aiuto complementare dopo l'inizio della campagna 1978/1979.

I dati suddetti vengono comunicati facendo distinzione tra i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino, e i prodotti di cui alla lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78.

2. Tuttavia, se uno Stato ritiene che i quantitativi per i quali sono state in esso presentate, conformemente alla regolamentazione in vigore, domande di fissazione anticipata dell'aiuto complementare non corrispondono al normale smaltimento dei foraggi raccolti nella Comunità, detto Stato membro ne informa immediatamente la Commissione, comunicando sia i quantitativi per i quali sono state presentate domande di fissazione anticipata dell'aiuto, ma non ancora rilasciati i relativi titoli, sia i quantitativi per i quali i titoli di fissazione anticipata sono stati rilasciati dopo l'ultima comunicazione.

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 40.
[3] GU n. L 261 del 9. 10. 1975, pag. 16.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) non oltre il 31 dicembre di ogni anno, le superfici per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1417/78 è stata presentata prima del 31 ottobre dello stesso anno ;

b) non oltre la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno, i quantitativi di patate per i quali la comunicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1417/78 è stata trasmessa nel trimestre precedente.

2. I dati di cui al paragrafo 1 vengono comunicati facendo distinzione tra :

a) secondo il caso, le superfici o i quantitativi dichiarati dalle imprese che lavorano la rispettiva produzione, ripartiti per specie di foraggio coltivato ;

b) secondo il caso, le superfici o i quantitativi dichiarati dalle imprese che lavorano la produzione dei loro membri, ripartiti per specie di foraggio coltivato.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda i contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78, aventi per oggetto foraggi destinati alla fabbricazione di prodotti menzionati all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1117/78, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 aprile di ogni anno, per specie di foraggi da essiccare e indicando la durata di validità dei relativi contratti, secondo il caso, le superfici o i quantitativi di foraggi da essiccare che formano oggetto dei contratti depositati nella campagna precedente.

2. Per quanto riguarda i contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78, aventi per oggetto patate, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 luglio di ogni anno, secondo il caso, le superfici o i quantitativi di patate destinate alla disidratazione che formano oggetto dei contratti depositati nel corso della campagna precedente.

Articolo 5

Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dei quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 che erano immagazzinati nelle imprese di trasformazione alla data del 31 marzo.

Articolo 6

Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del prezzo medio del mercato mondiale, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Articolo 7

Ogni Stato membro comunica alla Commissione i nomi e gli indirizzi

a) dell'organismo incaricato di controllare il diritto all'aiuto,

b) dell'organismo incaricato del pagamento dell'aiuto,

c) dell'organismo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1417/78.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro un mese dalla data della modifica, i cambiamenti eventualmente intervenuti dei nomi e degli indirizzi di tali organismi.

Articolo 8

La Commissione invia regolarmente agli Stati membri un riepilogo dei dati forniti in conformità degli articoli da 1 a 5.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 831/75 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente